

## Accertamento induttivo: quando la Cassazione lo legittima

A cura di **Antonio Gigliotti**

Quando l'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973, procede all'accertamento induttivo dei redditi d'impresa, basandosi sulla **documentazione extracontabile** rinvenuta presso l'abitazione dell'imprenditore, grava sul contribuente l'onere della prova dei costi e degli oneri deducibili, concorrenti nella determinazione dell'imponibile, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, senza possibilità di procedere d'ufficio a tale acquisizione. È quanto emerge dalla **sentenza n. 20110 pubblicata il 16 novembre 2012 dalla Suprema Corte di Cassazione**. Recentemente il Giudice di legittimità ha anche precisato: che l'accertamento induttivo può rappresentare un valido elemento di indagine per appurare, in sede penale, **se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge**; che la mancata consegna o messa a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria delle **scritture inventariali** è circostanza di per sé sufficiente a giustificare il ricorso al procedimento analitico - induttivo di cui all'articolo 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 a carico di una società cooperativa; infine, che l'accertamento induttivo dei redditi d'impresa può essere fondato sulle **movimentazioni bancarie della moglie casalinga** dell'imprenditore.

### Premessa

Come noto, l'accertamento **analitico-induttivo** (detto anche presuntivo) consiste nella contestazione dell'evasione mediante il ricorso a presunzioni "qualificate", intendendosi per tali quelle connotate da **gravità, precisione o concordanza**.

Il fondamento normativo di tale tipologia di accertamento risiede in:

- articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, in base al quale, relativamente alle **persone fisiche**, l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati in dichiarazione ***"possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente*** (per esempio dai dati rinvenuti in sede di controllo) ***anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti"***;
- articolo 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73, secondo cui, nel reddito d'impresa, ***"l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti"***.

L'accertamento "analitico-induttivo" è cosa diversa dall'**accertamento "induttivo" (c.d. induttivo "puro")**, per il quale è invece richiesta la sussistenza delle tassative condizioni previste dal **dell'art. 39, comma secondo, del D.P.R. 600/73**, tra le quali rientra **l'inattendibilità della contabilità**.

Pertanto, quando si imposta la difesa del contribuente occorrerà verificare:

- se l'avviso di accertamento è stato emanato ai sensi dell'art. **39 comma primo, lett. d)** o dell'art. **39 comma secondo**, del D.P.R. 600 citato.

Bisognerà anche fare molta attenzione nella ricerca delle sentenze a sostegno del proprio assunto, dal momento che, nel testo delle sentenze stesse, l'accertamento è spesso denominato "induttivo" (puro) anche se, in realtà, si tratta di accertamento "analitico - induttivo" (presuntivo).

### Accertamento analitico-induttivo

L'A.F. può dimostrare l'inesattezza del reddito dichiarato dal contribuente facendo ricorso sia a presunzioni semplici, purché “qualificate” (art. 2729 c.c.), sia a prove dirette. La rettifica presuntiva del reddito: a) non richiede, per ciò che riguarda la sua applicabilità, particolari condizioni; b) **consente ai verificatori di non considerare le scritture contabili**, anche senza la previa dimostrazione della loro inattendibilità (requisito richiesto per l'induttivo “puro”).

Il contribuente deve riuscire a dimostrare che il ragionamento “presuntivo” dell'Amministrazione Finanziaria **non è convincente oppure che le presunzioni non sono né gravi, né precise, né concordanti**.

### Accertamento induttivo (puro)

Richiede la sussistenza delle condizioni tassative previste dall'art. 39, comma secondo, del D.P.R. 600/73 (per esempio, l'inattendibilità della contabilità). L'A.F. si può avvalere di **presunzioni “semplicissime” (non qualificate)**, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Entrambe le tipologie di accertamento possono essere basate sul rinvenimento, durante le verifiche, di documentazione “extracontabile”.

### La recente giurisprudenza

Negli ultimi tempi la Corte di Cassazione è intervenuta a più riprese su un tema di particolare interesse come quello dell'accertamento induttivo (puro e presuntivo). Si apprende così:

- che quando l'A.F. procede all'accertamento dei redditi d'impresa, basandosi sulla **documentazione extracontabile** rinvenuta presso l'abitazione dell'imprenditore, grava sul contribuente l'onere della prova dei costi e degli oneri deducibili;
- che l'accertamento induttivo può rappresentare un valido elemento di indagine per appurare, in sede penale, **se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge;**
- che la mancata consegna o messa a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria delle **scritture inventariali** è circostanza di per sé sufficiente a giustificare il ricorso al procedimento analitico - induttivo (articolo 39, comma 1, lett. d] del D.P.R. n. 600 del 1973) a carico di una **società cooperativa;**
- che l'accertamento induttivo dei redditi d'impresa può essere fondato sulle **movimentazioni bancarie della moglie casalinga** dell'imprenditore.

Ma andiamo con ordine, entrando nel dettaglio delle singole pronunce di legittimità.

### Cass. n. 20110/12– documentazione “parallela”

Iniziamo con la sentenza n. 20110 del 16 novembre 2012. Con tale pronuncia la Cassazione ha affermato che, in caso accertamento **analitico - induttivo** dei redditi d'impresa, fondato sulla documentazione extracontabile reperita presso l'abitazione dell'imprenditore, grava sul contribuente l'onere della prova dei costi e degli oneri deducibili, concorrenti nella determinazione dell'imponibile, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, senza possibilità di procedere d'ufficio a tale acquisizione.

Questi, in breve, i fatti di causa.

Una ditta individuale riceveva due avvisi di accertamento in rettifica, in relazione all'imposta 1998 e 1999, sulla base del rinvenimento, presso l'abitazione del titolare, di **documentazione extracontabile** riferita agli effettivi incassi giornalieri, nonché sull'individuazione di un **conto corrente postale** sul quale erano stati

accreditati importi derivanti da vendite per corrispondenza di articoli “*per soli adulti*”.

Il ricorso proposto dal contribuente veniva parzialmente accolto in primo grado. Per l’adita CTP infatti l’A.F. aveva ingiustificatamente omesso di considerazione, al pari dei maggiori ricavi, i maggiori costi induttivamente determinabili. Tale decisione era successivamente confermata in appello.

In seguito alla doppia sconfitta nel merito, l’Agenzia delle Entrate ricorreva al Giudice di legittimità, dolendosi della violazione e falsa applicazione **dell’articolo 75 del TUIR e dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973.**

In giurisprudenza è **consolidato** il principio di diritto secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di **contabilità parallela rinvenuta presso l’abitazione del legale rappresentante della società**, ai sensi dell’art. 39 secondo comma lett. c) e d) del D.P.R. n. 600 del 1973, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente **sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza**; a tal fine esso può utilizzare “*qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c.d. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 38, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 –*, le quali determinano **un’inversione dell’onere della prova**, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio” (Cass. sentenza n. 19853 del 2012; 16108 del 2011, 3115 del 2006, 15134 del 2000 etc.).

### La Corte

Ebbene, gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell'Amministrazione. A giudizio della Corte, la CTR ha errato nel ritenere che, essendosi nella specie trattato di accertamento induttivo basato su documentazione "extracontabile", si sarebbe dovuto tenere conto, ai fini della rettifica del reddito dell'azienda, anche dei componenti negativi necessari allo svolgimento dell'attività, essi pure determinabili induttivamente. Infatti, la tesi del giudice d'appello **non è sorretta**:

- **né dal dato normativo** (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 4, TUIR, nel testo vigente all'epoca dei fatti causa);
- **né dall'interpretazione offerta dai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità.**

Per la Cassazione infatti, la questione non è tanto connessa alla circostanza (dalla ricorrente evidenziata) di essere stato, quello che interessa, un accertamento "analitico-induttivo" (siccome basato sul rinvenimento di contabilità parallela), anziché un induttivo "puro" (basato, cioè, su presunzioni **sprovviste** dei connotati di gravità, precisione e concordanza). Il punto nodale attiene invece alla struttura del processo che attinge l'accertamento tributario. Struttura che la CTR ha trascurato del tutto.

*"Il processo (si legge in sentenza) che attinge l'accertamento tributario riguarda – nella specie – il contenuto della dichiarazione del reddito d'impresa. **E i dati della dichiarazione sono intangibili in senso favorevole se non in virtù di una rettifica proveniente dallo stesso dichiarante.** La diretta dipendenza di una componente del reddito dichiarato dai costi **necessita di dimostrazione a onere del contribuente**, e con le modalità proprie della rettifica della dichiarazione. Giacchè altrimenti, in base alle previsioni del Tuir, il reddito viene correttamente tassato nella misura conseguente ai ricavi, rimanendo l'oggetto del processo tributario delimitato dal contenuto dell'atto impositivo impugnato. **Tale atto, nella specie, ha dunque legittimamente inciso soltanto sui ricavi, e non sui costi.** Tanto si suole esprimere, in giurisprudenza, a mezzo del rinvio al principio di tipicità degli atti di accertamento, nel cui ambito, fatta eccezione per i provvedimenti adottati in via di autotutela o su richiesta di rimborso, **non sono previsti provvedimenti finalizzati alla mera riduzione del debito***

***d'imposta dal contribuente dichiarato***" (cfr. Cass. n. 12905/2008; n. 23859/2007; n. 4224/2006).

### **Conclusioni**

Alla luce di siffatte argomentazioni, il Collegio di Piazza Cavour ha concluso per la cassazione dell'impugnata sentenza della CTR. Per l'effetto, la causa è stata decisa nel merito, non essendo stati ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto.

### **Cass. n. 21785/12**

Passiamo ora alla sentenza n. 21785 del 5 dicembre 2012, che ha consentito alla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione di enunciare taluni interessanti principi di diritto in ordine all'accertamento analitico - induttivo del reddito nei confronti di società cooperativa.

### **Il caso**

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, annullava gli avvisi per IVA, IRPEG e IVA 1999 impugnati dalla società contribuente e originati da accertamento induttivo (presuntivo) ex art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600/73. Ad avviso del giudice di secondo grado:

- la mancata impugnazione "dell'inventario" e del "dettaglio delle rimanenze" non integrava, di per se stessa, il presupposto richiesto dalla legge per procedere all'accertamento con metodo induttivo;
- in ogni caso, l'Ufficio non aveva mai "smentito" di non aver domandate le scritture di cui successivamente aveva lamentato la mancata esibizione;

infine, la percentuale di ricarico applicata era da ritenersi errata stante la natura mutualistica della contribuente, la quale comporta che tutti i ricavi, detratti i costi, vengono ripartiti tra gli associati.

### **Scritture inventariali e percentuale di ricarico**

Nell'accogliere il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso al sentenza d'appello, la Sezione Tributaria della Cassazione ha sostenuto che:

- **la contribuente aveva l'obbligo di consegnare la contabilità, comprese le scritture inventariali;**
- non avendo messo a disposizione l'inventario e le distinte inventariali, l'Ufficio era **solo per questo autorizzato a ritenere inattendibili la contabilità**, quindi legittimato a procedere con l'accertamento induttivo del reddito, a mente **dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73**.

A parere degli Ermellini poi, l'art. 39 citato non stabilisce speciali limitazioni presuntive in ipotesi accertamento induttivo eseguito nei confronti di impresa cooperativa, anche perché il carattere mutualistico dell'impresa nemmeno "di fatto" autorizza a ritenere che i ricarichi sul venduto siano minori rispetto a quelli normali di mercato. È quindi stato enunciato il seguente principio di diritto:

- ***"l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) d.p.r. 600/73 nei confronti di impresa cooperativa non soffre di speciali limitazioni legislative o di fatto nell'applicazione delle percentuali di ricarico"***.

### **Conclusioni**

Insomma, la CTR Campania ha errato nel ritenere che la determinazione induttiva del reddito non potesse valere per le imprese aventi natura mutualistica come la contribuente. Ciò ha comportato la cassazione della sentenza di secondo grado.

Decidendo la causa nel merito, non avendo ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha anche condannato la parte soccombente (la contribuente) al pagamento delle spese di lite in riferimento a tutti e tre i gradi di giudizio, per un totale di oltre 25 mila euro.

### **Cass. Pen. n. 47127/12**

Proseguendo, si segnala quanto affermato dalla Corte di Cassazione Penale nella sentenza n. 47127, depositata anch'essa il 5 dicembre 2012, ossia che l'accertamento induttivo può rappresentare un valido elemento di indagine per appurare, **in sede penale**, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge; sempre che il Giudice proceda a specifica **autonoma**

**valutazione** degli elementi descritti nel processo verbale di constatazione redatto dall'Amministrazione Finanziaria.

### **Dichiarazione infedele**

Il giudizio di legittimità è stato intrapreso da un imprenditore edile, condannato sia in primo che in secondo grado alla pena di un anno e due mesi di reclusione con la sospensione condizionale e le sanzioni accessoria, poiché riconosciuto responsabile del reato di **dichiarazione infedele continuata**.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 74/2000, commette il reato di dichiarazione infedele chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'IVA (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente: a) **l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte;** b) **l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.**

Al di sotto della soglia di punibilità per la configurazione del delitto tributario, la medesima fattispecie costituisce **illecito amministrativo** punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 74, il delitto non è punibile a titolo di tentativo. **Non rilevano penalmente:** a) le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio; b) le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7, comma 2 – degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate).

### **Le doglianze**

Con il ricorso, la difesa dell'imputato ha, fra l'altro, dedotto che l'accertamento di responsabilità penale era stato fondato su presunzioni:

- senza che ne ricorressero i requisiti di gravità, precisione e concordanza;
- senza che i giudici di merito specificassero come dalla accertata sottofatturazione riguardante solo 34 appartamenti si fosse potuto giungere a ritenere un'evasione fiscale per la totalità delle vendite (219) effettuate nel biennio 2005 - 2006.

### **La Corte**

A parere della Terza Sezione Penale, anche l'accertamento induttivo compiuto dagli Uffici finanziari può costituire, in sede penale, un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge:

- *“a condizione che il Giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde”* (in tal senso anche Cass. n. 24811 del 2011 e n. 1904 del 1999).

Nel caso in esame, il Giudice di secondo grado, contrariamente agli assunti della difesa, ha sottoposto ad autonoma critica gli elementi risultanti dal PVC dell'A.F.: *“laddove ha valutato l'efficacia probatoria dei prezzi risultanti dai vari listini (trascritti in appositi prospetti del predetto verbale) e dai loro periodici aggiornamenti, comparandoli con i prezzi risultanti dalle dichiarazioni di accettazione di prenotazione degli appartamenti e con i prezzi di mercato di immobili omogenei praticati da altri operatori e riportati nel verbale in apposito prospetto dove sono riportati anche gli estremi di registrazione. Ha considerato, inoltre, che le provvigioni spettanti alle agenzie di mediazione erano fissate all'1,50% del valore degli immobili, calcolati sui prezzi dei listini. E, sulla scorta di tali analisi, ha concluso per l'affidabilità del procedimento ricostruttivo che, partendo da dati di fatto concretamente accertati, viene costruito con criteri e parametri non solo legittimi, ma anche equilibrati ed affidabili”*.

### **Valutazione autonoma degli elementi riportati nel PVC**

In conclusione, a parere dei giudici di legittimità, la Corte d'appello tutto ha fatto tranne che valutare acriticamente gli elementi riportati nel PVC

dall'Amministrazione; elementi consistenti peraltro *“in fatti certi e non già in mere interpretazioni fornite da terzi”*.

Su tali basi, ha motivatamente esteso l'infedele dichiarazione a tutti i ricavi riferibili al biennio oggetto di accertamento.

Alla luce di ciò, le statuizioni del giudice di secondo sono state integralmente confermate, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese di lite.

### **Cass. n. 21420/12**

Per concludere, si segnala un ultimo pronunciamento, **in materia di indagini finanziarie**: l'Amministrazione Finanziaria può procedere alla ricostruzione induttiva dei redditi d'impresa anche prendendo a riferimento le movimentazioni bancarie della moglie casalinga dell'imprenditore.

Infatti, **una volta dimostrata la “pertinenza” alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate**, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni bancarie che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali. **Spetta invece al contribuente che si oppone all'accertamento dimostrare l'estraneità di ciascuna di quelle operazioni all'esercizio dell'impresa.**

Lo ha affermato la Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21420, pubblicata il 30 novembre 2012.

### **C/c del coniuge**

La controversia trae origine dall'accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un commerciante, per il recupero a imponibile IRPEF di maggiori redditi per il 1993, determinati in misura pari agli accrediti e addebiti risultanti dal conto corrente intestato alla di lui moglie.

In particolare, i giudici di secondo grado disconoscevano la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ex art. 2729 del Codice civile, negli elementi indicati dall'Ufficio a supporto della riferibilità al contribuente delle somme transitate sul conto del coniuge atteso che, nel caso di specie:

- la presunzione di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 600 del 1973 non assurgeva a prova certa, non potendo escludersi che talune movimentazioni registrate sul conto fossero state compiute dal coniuge nel proprio interesse, dunque non fossero imputabili all'esercizio dell'attività aziendale del marito.

Avverso la decisione della CTR della Liguria, proponeva ricorso l'Ufficio.

Ai sensi del citato art. 37 (controllo delle dichiarazioni) ***“In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona”***.

Investita della decisione sul gravame, la Cassazione ha ribaltato le sorti del giudizio, accogliendo il ricorso del Fisco.

Nelle lunghe motivazioni della sentenza, la Sezione Tributaria ha ritenuto opportuno ribadire che, **in tema di accertamento delle imposte, l'articolo 32 del DPR 600 del 1973 e 51 del DPR 633 del 1972 autorizzano l'Amministrazione finanziaria:**

- *“a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini bancarie sui conti correnti formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativo a tali conti, **sulla base di elementi indiziari**”, o quando l'Amministrazione abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che gli stessi siano stati utilizzati per **“occultare operazioni commerciali”**, oppure per **“imbastire una vera e propria gestione extra – contabile, a scopo di evasione fiscale”**”.*

**Per superare la presunzione dell'Ufficio il contribuente:**

- deve dimostrare **la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività d'impresa**.

La causa è quindi tornata all'attenzione del giudice di secondo grado, per nuovo esame.

6 agosto 2013  
Antonio Gigliotti